



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CAPITOLATO D'APPALTO

SGa 19_223 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con più operatori per la fornitura di gas tecnici compressi per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche dell'Università degli studi di Milano

CIG 80412308E9



Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Accordo Quadro: l'accordo, con tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra il Committente e l'Appaltatore, con lo scopo di stabilire le clausole dei successivi Contratti Attuativi da sottoscrivere nel corso della durata dello stesso;

Capitolato: il presente documento con il quale il Committente ha disciplinato la presente fornitura, anche per gli aspetti tecnici;

Committente o Stazione Appaltante: l'Università degli Studi di Milano;

Consegna: si intende consegna al piano fatti salvi differenti accordi per la specifica Fornitura;

Contratto Attuativo: i singoli contratti con i quali il Committente dà attuazione a quanto concordato nell'Accordo Quadro. I Contratti Attuativi assumeranno di regola la formula del Buono di Ordinazione;

Fornitura/Prodotto (anche plurale): l'oggetto dell'Accordo Quadro e, più nello specifico, dei singoli Contratti Attuativi;

Fornitore: l'aggiudicatario della procedura con il quale il Committente sottoscriverà gli specifici Contratti Attuativi;

Forza maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che li invoca, che non sia stato possibile impedire usando l'ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva;

Referente/i: indica, all'interno di ogni Struttura, la figura individuata dalla Stazione Appaltante a supporto delle attività del Direttore dell'esecuzione. In particolare, sono demandati ai singoli referenti i compiti di verifica delle attività e prestazioni in conformità ai documenti contrattuali nonché il controllo contabile sul singolo Contratto Attuativo;

Responsabile Unico del Procedimento/RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato dalla Stazione Appaltante come responsabile dei rapporti con il Fornitore per la gestione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;

Servizi Connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel presente atto e in tutta l'ulteriore documentazione di gara di cui alle premesse;

Struttura/Strutture: si intende per Struttura, anche al plurale, la struttura organizzativa di base dell'Ateneo (es. Dipartimento) che potrà sottoscrivere Contratti Attuativi. A titolo indicativo e non esaustivo le principali Strutture che potranno richiedere specifici ordinativi dei Prodotti oggetto dell'Accordo Quadro sono segnalate nell'allegato B "Elenco strutture" al presente Capitolato.



PARTE A - CAPITOLATO TECNICO

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di gas tecnici compressi e di anidride carbonica solida (ghiaccio secco) necessari per le attività di ricerca dei laboratori all'interno dei Dipartimenti o di altre Strutture scientifiche dell'Università degli Studi di Milano.

I prodotti oggetto della fornitura sono elencati nell'allegato A "Elenco Prodotti" al presente Capitolato, con specifico riferimento al tipo di sostanza, al suo grado di purezza (indicato con la "notazione a punto") e al formato di bombola o contenitore nel quale deve essere fornita.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a fronte della particolarità dei materiali forniti - i quali sono a servizio di attività di ricerca - e qualora ve ne sia la necessità, di richiedere articoli fuori catalogo se disponibili, ai quali dovrà essere applicato lo sconto specifico offerto in sede di gara.

Il presente Accordo Quadro definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.

Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura il quale, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegna a sottoscrivere anche i successivi Contratti Attuativi basati sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro stesso, nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

La fornitura dei prodotti e dei materiali dovrà essere comprensiva di trasporto, oneri di sicurezza (ADR, CMP, CANT, ...) e noleggio. Il prezzo pertanto dovrà essere comprensivo degli oneri sopra citati.

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle indicate specificamente per ogni singolo prodotto segnalato all'interno del "Listino prezzi Amministrazione".

Sono inoltre incluse nell'oggetto della presente fornitura tutte le prestazioni previste dai successivi articoli.

Art. 2.1 - Stima delle quantità

A titolo puramente indicativo **e senza che ciò rappresenti per il Fornitore riconoscimento di un minimo di fornitura garantito**, nell'allegato A "Elenco prodotti" sono indicate le previsioni di consumo dei gas tecnici oggetto della fornitura, sulla base dei dati forniti dalle Strutture scientifiche dell'Ateneo.

Si precisa che tale stima, oltre ad essere puramente indicativa, è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle modifiche delle esigenze di ricerca.



La difformità del quantitativo effettivo da fornire rispetto alla stima sopra indicata non potrà essere invocata dal Fornitore quale giustificazione per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni.

I quantitativi effettivi di prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario saranno, in ogni caso, quelli indicati nei singoli Contratti Attuativi.

Art. 3 - Specifiche tecniche e requisiti minimi dei Prodotti

I prodotti da offrire devono rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, i requisiti minimi essenziali di cui al presente paragrafo:

- essere conformi alle specifiche tecniche prescritte per ciascun prodotto e contenute nell' "Allegato A - Elenco Prodotti";
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e dalle disposizioni di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e al trasporto;
- essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Per ogni Prodotto offerto, deve essere fornita scheda tecnica e scheda di sicurezza (ove previsto), da cui in particolare si evincano (anche con eventuale dichiarazione aggiuntiva) i tempi di possibile utilizzo del prodotto dalla prima apertura o dopo attivazione.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula dell'Accordo Quadro determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del Contratto Attuativo e, di conseguenza, dell'Accordo Quadro.

Art. 3.1 - Contenitori

I prodotti dovranno essere forniti in adeguato contenitore (a titolo esemplificativo: bombole, pacchi di bombole, contenitori per CO2 solida, ...), conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Il Fornitore, su richiesta delle Strutture interessate, dovrà assicurare la fornitura, **in comodato d'uso**, di bombole o di altri contenitori di sua proprietà, adeguati alla tipologia di gas tecnici forniti.

I contenitori dovranno essere garantiti in numero sufficiente per le esigenze delle Strutture richiedenti, con riferimento all'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro. Il relativo costo sarà compreso nel prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara per ciascun prodotto.

I contenitori dovranno avere l'ogiva dipinta del colore distintivo dei prodotti contenuti ed avere inoltre, secondo la normativa vigente:



a) punzonatura:

- natura del gas contenuto;
- pressione massima di esercizio;
- pressione di collaudo;
- data del collaudo iniziale e del collaudo più recente;
- tara del contenitore;
- nome o marchio del fabbricante;
- numero di serie;
- capacità del contenitore;
- nome o marchio del proprietario;

b) stampigliatura:

- numero UN, natura e nome del gas e tipo di purezza;
- simbolo rappresentativo delle caratteristiche chimiche della miscela (combustibile, comburente, tossico);
- composizione qualitativa della miscela;
- sigla commerciale;

c) etichettatura conforme al Regolamento CE 1272/2008 (cd. CLP) e alla normativa ADR in materia di trasporto su strada di sostanze pericolose.

Il Fornitore, al momento del proprio subentro rispetto al fornitore/i precedenti, dovrà garantire che l'attività di sostituzione dei contenitori non comporti un'interruzione dell'erogazione dei prodotti necessari per l'operatività delle Strutture interessate.

I contenitori resteranno di proprietà del Fornitore e verranno restituiti alla scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro, salve le eventuali proroghe previste dallo stesso, ferma restando la facoltà, per le Strutture, di utilizzare i contenitori sino all'esaurimento dei prodotti contenuti negli stessi. Il Fornitore provvederà al ritiro del contenitore entro 5 giorni dalla segnalazione, proveniente dalla competente Struttura, della disponibilità alla riconsegna.

Le Strutture si impegnano a restituire i contenitori nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della loro consegna, tenuto ovviamente conto del normale deterioramento conseguente il corretto uso. In ogni caso, eventuali contestazioni sulle condizioni dei contenitori restituiti potranno essere avanzate dal Fornitore non oltre 15 (quindici) giorni dal ritiro dei medesimi.



Art. 3.2 - Confezionamento

Il confezionamento del singolo prodotto (ad esempio: pacchi contenenti più bombole) deve essere in materiale e di forma idonei a garantire l'integrità, evitarne i possibili inquinamenti e facilitarne l'utilizzo conforme alle disposizioni di legge vigenti. È richiesta la dichiarazione del numero dei pezzi presenti nella confezione di vendita.

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire un adeguato immagazzinamento e deve riportare tutti gli elementi atti ad una facile identificazione del prodotto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 - Prestazioni e servizi compresi nel prezzo

Si considerano prestazioni e servizi connessi compresi nel prezzo:

- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato, nonché il ritiro delle bombole vuote;
- Il noleggio delle bombole;
- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico secondo le normative vigenti, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni nazionali e internazionali;
- Gli oneri inerenti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, previsti dal D.Lgs. 81/08 nei confronti delle ditte affidatarie.

Dovrà inoltre essere sempre garantito l'intervento di propri addetti, entro un termine ragionevole, nel caso in cui si verificano delle situazioni in grado di causare pericolo a persone o cose.

Il Fornitore si impegna ad applicare, ove richiesto, il prezzo offerto per l'allacciamento della bombola (**quest'ultima voce potrà essere addebitata solo nel caso in cui la Struttura ordinante chieda tale prestazione accessoria**).

Il Fornitore dovrà inoltre garantire alle Strutture che ne faranno richiesta e al costo indicato in sede di gara un servizio di controllo del livello del gas e la disponibilità alla sostituzione di componenti usurate della bombola (es. guarnizioni). Per le bombole in comodato d'uso il costo del materiale utilizzato per la manutenzione sarà a carico del Fornitore.

Ciascuna Struttura ordinante sarà comunque libera di contrattare con il Fornitore ulteriori prestazioni accessorie specifiche. Il Fornitore si impegna ad applicare al costo aggiuntivo di dette prestazioni lo sconto specifico offerto in sede di gara.

Art. 4.1 - Trasporto

Durante la fase del trasporto dei Prodotti dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione previste dalla normativa europea ed italiana. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie



per la perfetta conservazione dei Prodotti stessi. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

Art. 4.2 - Consegna

La consegna delle bombole - qualora sia richiesta anche l'attività di allacciamento - dovrà avvenire al punto d'uso. In caso contrario, la consegna avverrà in locale idoneo, indicato dalla struttura al momento dell'ordine.

I beni forniti **dovranno essere consegnati nel luogo esattamente indicato nel buono di ordinazione (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.).**

Non saranno ammesse consegne con modalità difformi da quelle sopra indicate.

I prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro il termine perentorio **fissato in 5 gg. naturali** successivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordinativo o nei differenti termini fissati di volta in volta nel singolo documento e/o concordati con la Struttura ordinante.

Una volta perfezionato il Contratto Attuativo, il Fornitore dovrà comunicare alla Struttura ordinante la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo stabilito nel presente Capitolato, salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che la data di consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data.

Previo accordo tra il Fornitore e la Struttura Ordinante, il Fornitore può effettuare consegne frazionate e/o parziali di quanto oggetto del Contratto Attuativo.

Gli oneri inerenti alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna al punto d'uso (ove prevista), con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i prezzi offerti in sede di gara. Il Fornitore dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) dovrà essere sottoscritto dal Committente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica l'avvenuta consegna dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. In ogni caso, il Committente si riserva la facoltà di accertare in un successivo momento l'effettiva quantità e qualità dei prodotti e accessori consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nel singolo Contratto Attuativo.

Art. 4.3 - Resi

Nel caso di **difformità qualitativa**, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e i prodotti ed accessori consegnati ovvero di prodotti viziati ovvero di prodotti difettosi ovvero di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo



esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, grado di purezza, non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti ed accessori viziati o difettosi) e/o di difformità quantitativa tra quanto previsto dal Contratto Attuativo e quanto consegnato dal Fornitore e risultante dal Documento di trasporto, anche se rilevate a seguito di prove e/o utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, il Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso e/o provvedere alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Committente.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dalla Stazione Appaltante/Dipartimento alla richiesta di reso.

Art. 4.4 - Ritiro dei resi in caso di difformità

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i Prodotti che presentino difformità, concordando con il Committente le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.

Superato il predetto termine, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

Inoltre se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla Stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

Art. 5 - Gestione dell'indisponibilità del prodotto

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura, delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni degli utenti, la disciplina del presente Accordo Quadro prevede determinati strumenti che il Committente potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore, a seguito dei quali il Committente procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti



Attuativi stipulati con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, potendo interpellare fino al quinto concorrente, nonché riservando, a tutela delle proprie ragioni, ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi con conseguente indisponibilità del prodotto, potranno essere evitati dal Fornitore qualora lo stesso comunichi tempestivamente al Committente l'offerta di fornire un prodotto equivalente o migliorativo, sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE;
- campionatura.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi necessari per la comunicazione della richiesta di sostituzione da parte del Fornitore e per l'accettazione del Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - potrà essere chiamato a rispondere comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

Il Committente procederà quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, il Committente avrà facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi già sottoscritti.

Si ribadisce che l'offerta al Committente di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto dell'Accordo Quadro è configurabile, da parte del Fornitore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo dell'Accordo Quadro o minore;
2. rispetti i requisiti tecnici descritti nei documenti di gara;
3. non intacchi profili di concorrenza.

Art. 6 - Referenti del Fornitore: Responsabile della Fornitura



Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

- rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le strutture che emettono Contratti Attuativi;
- individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.

PARTE B - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Art. 7 - Ammontare e durata dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo massimo stimato delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro è pari a €. 230.000,00, esclusa I.V.A.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa, senza obbligo da parte del Committente di affidare alcun importo minimo garantito.

In caso di mancato esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo. In questo caso, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare la durata dell'Accordo Quadro.

La durata dell'Accordo Quadro è determinata in 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula. I contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro potranno essere attivati dalle Strutture dell'Amministrazione Appaltante fino alla sua naturale scadenza, o fino al raggiungimento dell'importo massimo acquistabile.

L'Accordo Quadro deve ritenersi concluso qualora il valore complessivo delle richieste di fornitura effettuate dalle Strutture raggiunga l'importo massimo stimato prima della sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, alla scadenza dei dodici mesi, non sia esaurito, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Art. 8 - Contratti Attuativi



Le singole forniture di prodotti saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro e relativi allegati, mediante la stipulazione di Contratti Attuativi (Buoni di ordinazione).

In particolare:

1. la Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da ordinare - nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato - con l'indicazione dell'importo totale della fornitura, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari offerti in sede di gara. L'ordine verrà formulato dalle Strutture sulla base del minor prezzo offerto in sede di gara per il prodotto oggetto della fornitura;
2. il Fornitore, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti dall'Accordo Quadro, dovrà eventualmente concordare con la Struttura condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo.

Per ciascun buono di ordinazione, il valore economico della consegna non potrà essere inferiore ad **Euro 100,00 (cento/00)**, IVA esclusa. Il Fornitore ha in ogni caso la facoltà di dar seguito a Contratti Attuativi di valore economico inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, dandone specifico riscontro al Committente. Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sulle quantità di prodotti che il Committente può richiedere in ciascun Contratto Attuativo purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo;
- i riferimenti della Struttura che emette l'ordinativo;
- l'importo della fornitura;
- i riferimenti per la fatturazione (codice IPA, IBAN);
- il CIG della procedura di gara;
- indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui alla specifica fornitura;
- il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nel Listino prezzi) e le quantità da consegnare (tale indicazione potrà essere contenuta in un elenco allegato);
- il luogo della consegna dei prodotti richiesti (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.);
- nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico.

Art. 9 - Cauzione definitiva

Il Fornitore è tenuto a produrre una garanzia definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa o altro) per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o di esecuzione dello stesso.

Si precisa che l'importo della garanzia sarà calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.



In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal contratto.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 10 - Responsabilità civile e coperture assicurative

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a tenere manlevato e indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

Il Fornitore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula dell'Accordo Quadro, copia conforme all'originale di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 11 - RUP e Direttore dell'esecuzione



L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto al quale sono demandati la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il coordinamento, la direzione e il controllo contabile dello stesso. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si avvale del supporto di referenti specificamente individuati all'interno di ciascuna Struttura, i quali sovrintendono alla regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed effettuando il controllo contabile sul singolo ordinativo.

Art. 12 - Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Il Direttore dell'esecuzione provvederà a redigere specifico verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, coincidente con la sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza o conclusione dell'Accordo Quadro il Direttore dell'esecuzione redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e contestualmente certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi e oneri del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto del presente Appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli del presente Capitolato nonché negli atti di gara, saranno a carico del Fornitore:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione obbligatoria degli operai e di coloro che comunque potranno intervenire in corso d'opera;
- il pagamento di imposte e tasse;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette alle forniture e dei terzi nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- l'esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, negli atti di gara e nei singoli Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati;
- l'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere



successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Attuativi; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea;

- l'impiego, a sua cura e spese, di tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Capitolato e negli atti di gara.

Le attività necessarie per l'attivazione delle forniture oggetto dei singoli Contratti Attuativi, eventualmente da svolgersi presso le strutture del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Ateneo; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e offerti dal Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare il Committente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 14 - Fatturazione e Pagamenti

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tale fattura dovrà essere inviata a: Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano e dovrà riportare il Codice IPA indicato in corrispondenza ad ogni Struttura presente nell'Allegato B "Elenco Strutture" al presente Capitolato.

La struttura ordinante, accertata la regolarità della fornitura secondo quanto previsto dal presente Capitolato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.



Art. 15 - Penali

L'Amministrazione può applicare penali di natura pecuniaria per l'inadempimento degli obblighi contrattuali o il ritardo nell'adempimento degli stessi ascrivibili a responsabilità del Fornitore, quali:

- ritardi nelle forniture o nelle consegne;
- ritardi nella sostituzione o nel ritiro dei prodotti difformi;
- ordini inevasi;
- altri inadempimenti nell'erogazione delle forniture e dei servizi connessi ritenuti essenziali.

La misura delle penali è stabilita in considerazione dell'importanza dell'inadempimento o del ritardo, fino all'importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite sono contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione stessa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della cauzione di cui all' art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Le penali possono essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro o del singolo Contratti Attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 - Risoluzione

L'Amministrazione può risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento di particolare gravità o reiterata violazione delle disposizioni del Capitolato, di legge o regolamenti. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, qualora:

- ricorra una delle condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;



- il Fornitore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell'infrazione contestata;
- le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
- il Fornitore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità, anche in occasione di una stessa fornitura;
- il Fornitore ceda il medesimo contratto oppure consenta il subappalto in violazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro;
- il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di sicurezza, normativa antinfortunistica, sicurezza sul lavoro o assicurazioni obbligatorie del personale;
- il Fornitore non provveda all'immediato reintegro della garanzia definitiva;
- il Fornitore venga dichiarato fallito o risulti destinatario di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
- il Fornitore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

La risoluzione del contratto produce i propri effetti dal momento della ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione di risoluzione, inviata per via telematica dall'indirizzo PEC unimi@postecert.it. La comunicazione deve contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e deve concedere un congruo termine al Fornitore, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro in caso di inutile decorso del termine senza che il Fornitore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accogliere le eventuali giustificazioni presentate.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione può provvedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono inoltre a carico del Fornitore inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione debba eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

La risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento conferisce all'Amministrazione la facoltà di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore economico che segue nella graduatoria della gara d'appalto.

Art. 17 - Recesso

L'Amministrazione può recedere dall'Accordo Quadro in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.lg. n. 95/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell'Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stesso e il Fornitore non acconsenta



ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 18 - Subappalti

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il Fornitore potrà affidare in subappalto, per una quota non superiore ai limiti di legge, esclusivamente le attività indicate in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi che intende subappaltare;
- b) che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Concedente almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dal Concedente per la gestione del servizio;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato dal Committente entro 30 giorni dalla richiesta. Tale termine viene ridotto, a sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice Appalti, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.

Il Fornitore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. Il Fornitore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge.

Con riferimento ai pagamenti, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla liquidazione del relativo SAL/documento equivalente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Pertanto, in occasione di ciascun pagamento, il Fornitore dovrà comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento.

E' fatto comunque obbligo al Fornitore di comunicare al Committente l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

Art. 19 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto d'appalto, sarà competente il Foro di Milano in via esclusiva.



Art. 21 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Il Fornitore non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante in ragione della attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri prodotti e/o servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

Art. 22 - Spese derivanti dall'Accordo Quadro

Sono a totale carico del Fornitore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 23 - Patto di integrità

Il Fornitore deve sottoscrivere il Patto d'Integrità con l'Università degli Studi di Milano, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale che disciplina l'Accordo Quadro. La mancata sottoscrizione del Patto d'Integrità è causa di immediata decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Accordo Quadro.

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Elenco allegati:

- A - Elenco Prodotti
- B - Elenco Strutture